



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 28/09/2026

**OGGETTO: CONTROVERSIA MONTARULI MARINA/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE
DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N.19 DEL 10 APRILE 2026**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 12 del 31.07.2026 di conferma degli incarichi di elevata qualificazione a tempo determinato;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2026, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Sig.ra Montaruli Marina, acquisito al Prot. n.10.805 del 14.07.2026, per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 10 aprile 2026 relativa all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul "Piano di utilizzazione degli arenili" (PUA) e di altre fattispecie meglio descritte nel ricorso stesso che viene integralmente richiamato nella presente Deliberazione;

Rilevato che il ricorso in esame riporta erroneamente come atto appellato "la Deliberazione del Consiglio Comunale di Campo nell'Elba n.10 del 26 aprile 2026" ma, considerato l'oggetto della Deliberazione riportato nello stesso ricorso, appare evidente che la controparte abbia richiesto l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 10 aprile 2026;

Atteso che, nel caso specifico, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la costituzione in giudizio dell'ente a tutela dei propri interessi di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di formalizzare apposito incarico la tutela legale dell'Ente che la Giunta Comunale ha individuato nell'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze, già legale di fiducia di questa Amministrazione;

Vista, a tal proposito, la Deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 18.09.2026, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale:

- 1) è stato autorizzato il Sindaco a ricorrere in giudizio nella controversia indicata in premessa di fronte al Consiglio di Stato;
- 1) è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente opponendosi al ricorso di cui in oggetto;

Vista, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 25.09.2026 con la quale sono stati corretti degli errori materiali contenuti nella precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.218/2026 e viene autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio e viene dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la tutela legale di questo Ente opponendosi al ricorso

proposto dalla Sig.ra Montaruli Marina, acquisito al Prot. n.10.789 del 13.07.2026, per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 10 aprile 2026 relativa all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul "Piano di utilizzazione degli arenili" (PUA) e di altre fattispecie meglio descritte nel ricorso stesso;

Dato atto che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Visto il preventivo trasmesso dall'Avv.to Avv.to Lorenzo Calvani con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.14.122 del 16.09.2026 con il quale ha formulato la propria proposta economica per l'incarico de quo (unitamente ad altre due controversie avente stessa materia) per una spesa di € 1.057,34 omnia;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze con sede a Firenze l'incarico per la tutela di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati, assumendo il necessario impegno di spesa;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **BD09B030DC**;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Lorenzo Calvani, possa essere operata una presunzione di spesa di € 1.057,34 comprensiva di IVA e CPA, che trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL (Durc numero protocollo INPS_51582106 con scadenza il 11.11.2026);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2026;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 25.09.2026, immediatamente eseguibile e in corso di pubblicazione, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini, 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, per la tutela di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale promosso dalla Sig.ra Montaruli Marina, acquisito al Prot. n.10.789 del 13.07.2026, per l'annullamento della Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 10 aprile 2026 relativa all'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul "Piano di utilizzazione degli arenili" (PUA) e di altre fattispecie meglio descritte nel ricorso stesso;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati, con sede a Firenze, ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € 1.057,34 comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini, 13**

– **Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del corrente Bilancio di previsione, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (CIG: **BD09B030DC**);

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)